

Si rassicuri l'onorevole Caperle. Pure a codesti casi provvederà la legge; se come base delle sue provvidenze porremo l'assicurazione obbligatoria.

Ma noi non possiamo esagerare in misure restrittive e penali. Non possiamo creare responsabilità nuove.

Quasta legge, pure nella sua specialità, deve serbarsi nei confini del diritto comune; e per entro a questi confini circoscritta, deve nettamente tratteggiare le forme varie di diritti e doveri delle classi lavoratrici.

Questa legge non crea responsabilità illusorie; non tende a carezzare esagerazioni; le quali, se anche qui espresse, non troverebbero magistrati che potessero mai sanzionarle. (*Bene!*)

Era perciò naturale che il progetto ministeriale contenesse le limitazioni prefisse da codesto paragrafo.

Imperocchè se la responsabilità è figlia della colpa, e della imprevidenza; se è necessaria sequela della stessa pericolosa indole del lavoro; ben si doveva salvaguardare la sorte dell'operaio, tratto così traverso a pericoli ad esso non imputabili. Ma era doveroso del pari che l'imprenditore e il padro non fossero esposti a rispondere del fortuito loro imputabile al caso; o di negligenze, che solo all'operaio attribuibili, non potrebbero mai ad altri imputarsi.

Indi è che applaudo alle formule del progetto ministeriale. Per esso tutte sono previste le ipotesi cui, in questa parte, ne richiamava il problema del lavoro. E al tempo stesso questa legge non turba alcuno degli ordinamenti, che preesistevano. Essa segue le traccie della ragione comune; ne raccoglie i germi, e li feconda, provvedendo alle applicazioni varie, cui la ragione comune ne richiamava. (*Bene!*)

**Presidente.** Viene l'emendamento proposto dall'onorevole Sineo all'articolo 1°.

È presente l'onorevole Sineo?

(*Non è presente.*)

Do allora facoltà di parlare all'onorevole Ferrari Luigi che, unitamente agli onorevoli Fortis e Panizza, propone di sopprimere nell'ultimo comma dell'articolo 1° le parole " *per caso fortuito.* "

**Ferrari Luigi.** Non ho d'uopo che di poche parole per isvolgere il mio emendamento, giacchè il principio che lo informa fu già sviluppato, nella discussione generale, tanto nel mio discorso, quanto in quello dell'onorevole Fortis.

Dicemmo allora alla Camera essere nostro fermo convincimento che l'industria deve sopportare i carichi che le derivano dagli infortuni come

sopporta altri danni inerenti alla produzione, all'indole istessa del lavoro. Dirò anche di più, che nella discussione generale, il nostro emendamento trovò amplissima giustificazione, onde si può asserire, che quando esso non ci fosse stato suggerito da un pensiero spontaneo, avrebbe dovuto essere il risultato della discussione generale.

Lo stesso onorevole Chimirri non avrebbe potuto pronunciare il suo eloquente discorso, se quest'emendamento avesse trovato posto nel disegno di legge ministeriale; infatti tutto il discorso dell'onorevole Chimirri si aggirò sul terreno giuridico, ed egli stesso sarà costretto a convenire che se il Ministero, imitando il legislatore svizzero, avesse introdotto nel suo disegno di legge, il caso fortuito, egli avrebbe dovuto, nella sua dottrina e nella sua eloquenza trovare un diverso ordine di argomentazioni per combattere il progetto di legge.

Il nostro emendamento è poi giustificato dall'esempio di ciò che si è fatto nella legislazione straniera e da ciò che fu proposto presso altre nazioni.

Per esempio, esso è identico alla proposta che il Faure fece nel Parlamento francese. Il Faure, infatti, voleva estendere anche al caso fortuito la responsabilità dell'imprenditore, che, in questo modo, diventa responsabilità dell'industria.

Qualora il nostro emendamento fosse approvato, tutte le obiezioni che furono rivolte all'inversione della prova non avrebbero più ragione di essere; perchè, come diceva benissimo l'onorevole relatore, la responsabilità non deriverebbe da un *obligatio quasi ex delicto*, ma da un *obligatio ex lege*; sarebbe, in altri termini, la legge che imporrebbe all'industria questo peso, e così la discussione uscirebbe assolutamente dal campo giuridico, per entrare nel campo economico. Si dovrebbe allora discutere se l'industria italiana sia in grado di sopportare quest'onere che le verrebbe imposto dalla legge, e in proposito io mi limito a prender atto delle dichiarazioni dell'onorevole Prinetti, il quale ammise la possibilità che in Italia le industrie potessero sopportare la concorrenza anche se gravate dal peso della assicurazione obbligatoria.

Il nostro emendamento eliminerebbe il timore manifestato da alcuni de' quali fu interprete in quest'Aula l'onorevole De Saint-Bon, che cioè questa legge possa riuscire ad inasprire anzichè a conciliare i rapporti tra le varie classi sociali. Quel timore infatti deriva dalla presunzione della colpa: estendendo noi la responsabilità all'industria non ammettiamo l'esistenza a qualunque costo di un colpevole, e sopprimiamo la contestazione fra il danneggiato e il padrone.

Per queste ragioni che credo inutile più am-